

## OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA al pdl 339 SULLA SEMPLIFICAZIONE

Milano, 12 aprile 2017

Prot. n. 2597/17

## Premessa

ANCI Lombardia intende far pervenire al Consiglio Regionale alcune osservazioni in merito al pdl 339 “semplificazione”.

Spesso le norme ritenute portatrici di semplificazione impattano negativamente sui Comuni e sui Cittadini producendo effetti contrari a quanto perseguito.

Norme importanti volute dal Consiglio Regionale come quelle sulla normativa antisismica o quella sulla regolamentazione delle fiere e dei mercati hanno messo in difficoltà i Comuni e complicato la vita a cittadini, associazioni ed operatori.

Stupisce quindi che i Comuni non siano stati coinvolti nella fase di preparazione del testo del pdl 339 né nei lavori della commissione referente, mentre abbiamo avuto una interlocuzione positiva con la VII commissione sul tema dell’assistenza ai disabili.

Una leale collaborazione istituzionale avrebbe richiesto una fase di coinvolgimento e confronto sia formale sia sostanziale.

ANCI Lombardia avanza comunque proprie osservazioni con proposte mirate che possono garantire una ordinata attività amministrativa a vantaggio di imprese e cittadini.

## Semplificazione = responsabilità istituzionale

Preliminarmente vogliamo ribadire quanto abbiamo scritto nelle osservazioni del 2016 sulla relazione annuale sulla semplificazione in Regione Lombardia:

*“ANCI Lombardia considera utile ed opportuna ogni azione di semplificazione e di razionalizzazione legislativa non solo in favore di imprese e cittadini ma anche degli stessi Enti Pubblici, in particolar modo per i Comuni. I Comuni sono vittime della complicazione burocratica dei passaggi, del disordine legislativo, della sovrapposizione di compiti e funzioni che rendono oscure e dubbie le responsabilità e le sedi di decisione, di controlli sempre più invasivi dell’autonomia dei Comuni.*

*ANCI Lombardia è consapevole del fatto che spesso i Comuni vengono indicati come i responsabili a loro volta di complicazioni burocratiche o di interpretazioni diversificate da parte di operatori e di cittadini.*

*Per chiarezza, il termine “semplificazione” non può essere il sinonimo di assenza di regole o di azione legislativa finalizzata a garantire e agevolare qualche portatore di interesse complicando inevitabilmente di conseguenza procedure e adempimenti.*

*Appare pertanto opportuno che tutti i provvedimenti di semplificazione oltre a snellire e velocizzare gli adempimenti debbano offrire la necessaria chiarezza applicativa utile a restringere il più possibile forme di interpretazione sia da parte delle Istituzioni competenti sia da parte dei Cittadini e operatori”.*

Dopo l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 resta l'esigenza di una riforma ordinamentale che faccia chiarezza sulle responsabilità dei diversi livelli istituzionali per evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni.

Chiarire "chi fa che cosa" rende possibile praticare la responsabilità, la trasparenza, l'accountability, il giudizio da parte dei cittadini sull'operato dei propri amministratori.

Per ANCI Lombardia andrebbe ripreso il confronto per una riforma ordinamentale in Lombardia. Ribadiamo quanto detto nel 2016: *"Una riforma che deve essere basata sul principio di sussidiarietà ed armonizzata con le nuove e diverse articolazioni della presenza dello Stato sul territorio. Ritenere che si esca dalla crisi accentuando la centralizzazione delle decisioni si è rilevato illusorio, non ha risolto i problemi ma li ha, anzi, aggravati come ci dimostra l'esperienza di questi ultimi anni.*

*Proponiamo, invece, un approccio diverso che metta al centro la responsabilità dell'amministratore e la sua autonomia nell'individuare gli strumenti per raggiungere l'obiettivo.*

*Regione deve essere un ente regolatore e di indirizzo, non di gestione, che stabilisce principi e criteri con obiettivi chiari e precisi, evitando di regolamentare ogni aspetto, pena la creazione di "vincoli, lacci e lacciuoli", che nelle intenzioni si vorrebbero eliminare".*

## **Semplificazione = leale collaborazione inter-istituzionale e certezza di risorse**

Ribadiamo che *"va affermato e praticato il rispetto del principio di reciprocità tra livelli istituzionali che non può essere solo a senso unico da parte dei Comuni verso le altre Istituzioni.*

*Ad esempio i Comuni spesso si trovano in situazioni contraddittorie con le ATS, con le sovrintendenze, con i Vigili del fuoco, con ARPA, ma anche con ALER ed Enti ancorchè partecipati quali i Parchi, Multiutility e Consorzi. Sono necessari comportamenti omogenei e praticabili su tutto il territorio regionale, rispettosi del principio di leale collaborazione istituzionale. Tanto più se poi il cittadino imputa al Sindaco e al Comune responsabilità non sue in termini di ritardi, mancate decisioni e intralci burocratici.*

*Sono, infine, decisamente negative le leggi regionali e nazionali che, in nome di supposte emergenze e semplificazioni, introducono norme in deroga agli strumenti pianificatori dei Comuni creando così continue occasioni di contenzioso".*

## **Semplificazione = coerenza, costanza e continuità**

Ribadiamo che *"ogni processo di semplificazione richiede costanza, coerenza e continuità sia nella individuazione degli obiettivi da perseguire, sia nella individuazione degli strumenti necessari, sia nella dimensione temporale della validità delle norme.*

*Spesso si assiste al contrario: norme che cambiano in continuazione e si sovrappongono creando sconcerto, interpretazioni confuse e paralisi. Se poi a questo si somma il regime di controlli, l'effetto è la paralisi dell'ente.*

*ANCI Lombardia conosce bene le critiche che riguardano la realtà dei piccoli Comuni nella nostra Regione che spesso non hanno la struttura necessaria per far fronte ad una adeguata azione di governo. Per questo l'Associazione sostiene la costruzione di un diffuso tessuto di gestioni associate e per affermare il principio della adeguatezza dei livelli di governo. Lo abbiamo fatto anche ultimamente supportando i Comuni nella fase istruttoria dei processi di fusione e di costruzione di Unioni.*

*L'esperienza europea ci mostra Paesi in cui ci sono più Comuni, rispetto alla popolazione, che in Italia. Ma diversamente da noi in questi casi sono opportunamente definite le funzioni dei diversi livelli di governo anche con rispetto alla dimensione demografica. Inoltre con coerenza la legislazione di altri Paesi si è consolidata nel sostegno del sistema di incentivi e premialità, non solo economiche ma anche di funzione, per i Comuni che gestiscono in modo associato i servizi.*

*Chiediamo a Regione un'azione coerente rispetto a questi progetti e rispetto alla premialità di gestioni associate strutturate: nei bandi ci sia una premialità per chi costruisce Unioni ed uffici unici così come è stata inserita una premialità per le Unioni nell'Indice Sintetico di Virtuosità, unica esperienza del genere nel panorama nazionale".*

## **Osservazioni sul pdl 339/2017**

Anci Lombardia nel merito dell'articolato del pdl 339 del 2017 avanza alcune osservazioni e proposte mirate con l'obiettivo di perseguire omogeneità e semplificazione nelle procedure e nei rapporti tra Istituzioni e Cittadini, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi e delle procedure amministrative.

### **Art 24 "Modifiche alla l.r. 33/15 sulle disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche**

ANCI Lombardia ha sempre sostenuto un errore strategico affidare ai Comuni la competenza per la prevenzione ed il controllo della sostenibilità sismica degli edifici e delle opere infrastrutturali, senza offrire l'opportuno e adeguato sostegno tecnico e di risorse indispensabile per lo svolgimento della funzione. I Comuni, infatti, non hanno le competenze per affrontare queste funzioni delegate, hanno norme finanziarie che non permettono ulteriori spese e impongono un blocco delle assunzioni.

Apprezziamo la volontà di introdurre con delibera di Giunta una serie di interventi minori da escludere da tale autorizzazione.

Riteniamo però necessario un profondo ripensamento dell'approccio al tema e che Regione Lombardia organizzi strutture tecniche operative che possano sostenere concretamente i Comuni delle zone 2 e delle zone 3 e 4, con particolare attenzione ai previsti controlli delle pratiche.

ANCI Lombardia è disponibile a collaborare con Regione per questi obiettivi che sono ritenuti indispensabili.

Di seguito si espongono comunque nel dettaglio alcuni interventi normativi che, anche con questo provvedimento in itinere si ritiene possano essere presi in considerazione ed introdotti.

In base alla esperienza di questi primi mesi di applicazione della normativa, in ottemperanza al periodo di verifica e di monitoraggio, previsto dalla Legge Regionale stessa, ANCI Lombardia ritiene opportuno proporre modifiche alla LR 33/2015, proprio con lo spirito di semplificarne l'attuazione senza una significativa perdita di "vigilanza" sulle costruzioni in zona sismica ed, anzi, nella prospettiva di sostenere e rendere più efficace l'attività dei Comuni nel perseguire l'obiettivo di corretta e completa applicazione delle norme sulla prevenzione e mitigazione del rischio sismico anche con il necessario supporto degli uffici regionali.

### **Proposte di modifica alla LR 33/2015**

1 Riteniamo opportuna l'estensione della possibilità di ricorso al parere regionale, previsto dall'art. 8 della LR 33/2015 nel caso di autorizzazione sismica, anche per i Comuni in zona 3 e 4, in occasione dei controlli sulle pratiche depositate e della certificazione per sopraelevazione.

Per i Comuni in zona 3 e 4 infatti, sono necessarie le professionalità nel settore dell'ingegneria sismica affinché l'ufficio competente possa:

- a) svolgere i controlli a campione (che incidono tra il 5 ed il 10% sul novero delle pratiche depositate semestralmente).
- b) certificare le pratiche di sopraelevazione, una volta che siano definiti gli esatti contorni del significato di "certificazione" in questo contesto.

I Comuni nelle zone 3 e 4 hanno pertanto qualitativamente le stesse esigenze dei Comuni in zona 2, in merito alle competenze specifiche necessarie. Anche per Comuni in zona 3 e 4, quindi, la possibilità di ricorrere ad un parere della commissione regionale sarebbe preziosa e giustificata non meno che nei casi di autorizzazione sismica.

2 Il supporto di Regione ai Comuni, in termini di formazione e consulenza, appare fondamentale per incrementare la consapevolezza delle attività di vigilanza, nonché per garantire l'uniformità dei criteri di applicazione della legge 33 sul territorio Regionale.

A tal fine si propone:

- prevedere attività di formazione da parte di Regione o altri soggetti accreditati della componente tecnica impegnata nelle attività di vigilanza;
- formulare linee guida di dettaglio sulle fasi tecniche-ingegneristiche correlate all'attività di vigilanza (controlli, autorizzazioni, certificazioni);
- prevedere la nomina di figure qualificate e competenti, da parte di Regione o altri soggetti accreditati, che interfacciandosi con i vari comuni ne favoriscano il raccordo con Regione, svolgano attività sul territorio volte a omogeneizzare i criteri di istruttoria e di controllo, forniscano consulenze tecniche e riportino eventuali criticità a Regione per gli opportuni provvedimenti.

3 Si propone di escludere gli interventi locali minori dall'onere quanto meno dell'autorizzazione sismica derubricando l'adempimento necessario nei casi di intervento locale, ai sensi del capitolo 7 del DM 14/01/2008 (NTC 2008), a deposito sismico per tutte le zone sismiche. Il deposito consentirebbe di mantenere un controllo che, ancorché a campione, fungerebbe da

deterrente rispetto a comportamenti del richiedente non conformi alle NTC 2008. Oltre ad uno sgravio delle attività dell'ufficio competente in zona 2, ciò snellirebbe le attività edilizie evitando di ritardare di circa 60 giorni l'inizio lavori di interventi locali. Gli interventi strutturali di tipo locale su edifici esistenti, ai sensi del cap. 8 del DM 14/01/2008, sono interventi che per definizione non modificano significativamente il comportamento sismo-resistente dell'edificio (ad esempio riparazione di danni o degrado di singoli elementi strutturali), se non limitatamente alla riduzioni di vulnerabilità locali (ad esempio risolvendo carenze nei collegamenti tra parti strutturali adiacenti). Si tratta quindi di interventi o inessenziali rispetto alla sicurezza sismica o chiaramente volti al miglioramento sismico locale. Una procedura di autorizzazione sismica sembra sproporzionata alla portata di un intervento locale e si risolverebbe di fatto in una semplice verifica della natura locale dell'intervento, intralciando d'altro canto il lavoro dell'ufficio competente da un punto di vista burocratico. Lo stesso DM 14/01/2008 non prevede l'obbligo di collaudo per tali interventi, riservandolo agli interventi di miglioramento o adeguamento di edifici esistenti ed alle nuove costruzioni. Si propone quindi di escludere gli interventi locali dall'onere quanto meno dell'autorizzazione sismica.

4 Si suggerisce di rimuovere dall'obbligo di autorizzazione sismica le opere di cui all'elenco riportato all'allegato G della DGR X/5001 del 30/3/2016. L'elenco potrebbe essere eventualmente modificato ed aggiornato. Oltre ad uno sgravio delle attività dell'ufficio competente in zona 2, ciò snellirebbe le attività edilizie evitando di ritardare di circa 60 giorni l'inizio lavori di opere quali recinzioni, fognature ecc. Anche in questo caso il deposito consentirebbe di mantenere un controllo su questi tipi di interventi, ancorché a campione.

5 Si propone che le opere "provvisorie", con vita nominale inferiore agli anni due, siano esplicitamente escluse dall'applicazione della LR 33/2015. Riguardo alle opere provvisorie, il DM 14 gennaio 2008 definisce provvisorie opere con vita nominale inferiore ai 10 anni. In tabella 2.4.I del medesimo decreto, in nota "a", si recita "le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni". In mancanza di prestazioni antisismiche richieste dalla norma tecnica, risulta inessenziale ogni attività di vigilanza e controllo in tale ambito.

#### **Proposte di modifica alla DGR X/5001/2016**

6 Il sistema di campionamento previsto nel caso dei controlli (allegato H alla DGR X/5001/2016) comporta un livello di sorveglianza in zona sismica alquanto disuniforme sul territorio penalizzando, in termini di risorse necessarie all'esecuzione degli stessi, i comuni più piccoli a causa del criterio dell'arrotondamento all'intero superiore del numero di pratiche da assoggettare a controllo (quanto meno semestrale), dopo l'applicazione delle percentuali minime per ogni categoria di opera di cui al punto 3, allegato H, DGR X/5001. Esemplicando, un comune di 5.000 abitanti che si trovasse a veder depositata, in 6 mesi, una pratica per ognuna delle suddette categorie, per un totale di 5 pratiche nel semestre dovrebbe svolgere controlli su tutte e 5 le pratiche (100% degli interventi). Un comune di 100.000 abitanti che si trovasse a veder depositate, in 6 mesi, 20 pratiche per ognuna delle suddette categorie, per un totale di 100 pratiche nel semestre, dovrebbe svolgere controlli su 5-6 pratiche, con il medesimo onere del comune da 5.000 abitanti, ed un livello di sorveglianza ben diverso.

L'implementazione del portale MUTA, consentendo un censimento immediato delle pratiche a livello regionale, è uno strumento che potrebbe consentire un sorteggio su base regionale, e non comunale, risolvendo il problema di cui sopra. Il medesimo strumento informatico potrebbe inoltre definire su base automatica se una pratica sarà o meno soggetta a controllo sin dal momento del suo deposito, risolvendo il problema di cui al punto seguente.

7 Per le zone 3 e 4 si propone di valutare diverse tempistiche nella campionatura e nello svolgimento dei controlli. L'organizzazione semestrale della campionatura degli interventi da sottoporre a controllo comporta che nelle zone 3 e 4 i suddetti controlli potrebbero risultare tardivi, giacché non preceduti da alcuna istruttoria nel merito dei contenuti progettuali cosicché, a fronte di un'edificazione molto avanzata al momento del controllo, il confronto tecnico tra progettista e autorità competente rischierebbe di risolversi in complicati interventi di modifica del costruito, con maggior rischio di contenziosi. D'altro canto i tempi stretti, tra la notifica del procedimento di controllo e l'ultimazione dello stesso, vincolati dalla DGR X/5001 (sopralluogo in cantiere a partire da 15 giorni e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento di controllo), impediscono di fatto che il controllo possa estendersi sia a livello documentale (con sufficiente anticipo rispetto all'esecuzione delle opere, tale da consentire con implicazioni meno gravose eventuali aggiustamenti del progetto) sia sul costruito durante l'edificazione o alla fine delle opere. Si suggerisce quindi di ricorrere ad una definizione del campione da sottoporre a controllo, per via automatica e su base regionale, sin dal momento del suo deposito, ed ampliare i tempi per l'esecuzione del sopralluogo, il tutto per consentire un confronto tecnico sul progetto in tempi congrui, sia un verifica sul costruito.

8 Il parere Regionale previsto dall'art. 8 della LR 33/2015, e disciplinato dall'allegato G delle DGR X/5001/2016, potrebbe essere prezioso in casi specifici di comprovata complessità e difficile interpretazione, per tutte le zone sismiche, a prescindere dal fatto che l'autorità competente disponga o meno di personale qualificato. In questo senso si propone di precisare il senso dell'ultimo paragrafo dell'allegato "G" della DGR X/5001e prevederne eventualmente una modifica.

### **Proposta di modifica della LR 33/2015 relativamente ai Comuni Lombardi colpiti dal sisma 2012**

Visto il progetto di legge per la semplificazione attualmente in elaborazione, che già annovera modifiche alla LR 33/2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", si propone di recepire la seguente bozza di emendamento. La presente bozza è stata condivisa, nella seduta dell'11 aprile 2017, dal Comitato Tecnico Scientifico istituito con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismica (Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74

Convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012) n. 3 del 13 agosto 2012, e s.m.i..

La presente proposta vuole evitare, nella prospettiva della semplificazione, un'inutile e problematica sovrapposizione tra la LR 33, efficace partire dal 10 aprile 2016, e la disciplina speciale per la ricostruzione in emergenza sismica (che già assicura la vigilanza sugli interventi soggetti a contributo), limitatamente al caso particolare degli interventi di riparazione con rafforzamento, riparazione con miglioramento (o adeguamento) sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che ha interessato il territorio lombardo nel maggio 2012, interventi ammessi a contributo

pubblico ai sensi del DL 74/2012 e delle Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia.

La particolare casistica degli interventi in argomento, e la particolarità delle procedure di istruttoria implementate per le relative pratiche, porta a ritenere che sia congruo sollevare da ulteriori adempimenti formali i soggetti pubblici e privati, per le ragioni che vengono esplicitate nella allegata relazione illustrativa (ALLEGATO A).

#### **TESTO PROPOSTA EMENDAMENTO:**

Gli adempimenti previsti dalla L.R. 33/2015 all'articolo 7 (deposito sismico), 8 (autorizzazione sismica), 10 (controlli), 12 (costruzione in zone sismiche di nuova classificazione) non si applicano agli interventi di riparazione con rafforzamento, riparazione con miglioramento (o adeguamento) sismico o ricostruzione che beneficiano dei contributi disciplinati dalle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012), nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati da citati eventi sismici, come individuati dall'art. 1 del d.l. 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del Decreto Legge 22 giugno n. 83, convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito d.l. n. 83/2012) e nei comuni limitrofi individuati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012

#### **ULTERIORI RIFLESSIONI VOLTE A PROMUOVERE UN CONFRONTO STATO- REGIONE, CIRCA I CONTENUTI DEL DPR 380/01 IN MATERIA DI VIGILANZA IN ZONA SISMICA, E LA RELATIVA APPLICAZIONE ALLA LUCE DELLA LR 33/2015**

Si propone, quale criterio più aderente all'ambito della sicurezza sismica, di considerare la sopraelevazione, ai fini della vigilanza sismica, da un punto di vista strutturale e non già urbanistico. In tale ottica sarebbe opportuno conformare il concetto di sopraelevazione a quello contenuto al cap. 8.4.1 del DM 14/01/2008 in cui una "...variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento...". In tal senso, si può ritenere che se il piano, inteso come orizzontamento strutturale, è già presente, il suo recupero ai fini abitativi sia considerabile come un cambio d'uso del manufatto, che comporta adempimenti dipendenti dal regime di variazione dei carichi e di classe e può essere inquadrato ai sensi della LR 33 come deposito o autorizzazione, non richiedendo la certificazione.

La definizione del concetto di certificazione merita approfondimenti a livello giuridico per chiarire contorni e responsabilità. Se in zona 2 la certificazione s'intende assorbita nell'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 8 della LR 33/2015, si ritiene ragionevole che in zona 3 l'abilitazione all'intervento non sia maggiormente impegnativa per l'autorità competente in termini di assunzione di responsabilità. E' opportuno in particolare che sia chiarito se la certificazione possa essere formulata, per le zone 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni asseverate dal richiedente senza una verifica, a cura dell'autorità competente, nel merito dei contenuti progettuali e delle valutazioni di sicurezza.



L'art. 90 del DPR 380/01, nel caso delle sopraelevazioni, prevede che la certificazione "specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico". Consci delle ragioni che storicamente hanno spinto il normatore a trattare la sopraelevazione in zona sismica con particolare attenzione, riteniamo che alla luce dell'attuale stato di progresso delle tecnologie edilizie e delle metodologie di indagine, analisi e progettazione, nonché delle norme tecniche sulle costruzioni, esprimersi su un massimo numero di piani realizzabile in sopraelevazione risulti alquanto anacronistico. Giacché il DM 14/01/2008 precisa al capitolo 8 in modo indiscutibile gli adempimenti necessari nel caso di variazione di quota di un fabbricato, cosicché l'intervento possa essere ricondotto ad una delle tre tipologie di opere su strutture esistenti contemplate dalla norma, riteniamo i tempi maturi perché la sopraelevazione venga trattata al pari di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, a seconda della fattispecie pertinente, con lo stesso livello di vigilanza ad essi riservato. Si propone pertanto di promuovere il recepimento di tale indicazione in sede di modifica del DPR 380/01 anche in prospettiva di una miglior armonizzazione del testo unico sull'edilizia alla norma tecnica sulle costruzioni.

I vincoli di bilancio e le carenze di risorse, che incidono severamente sulle possibilità da parte dei Comuni di ricorrere ad assunzione e consulenze di professionisti esperti nel settore dell'ingegneria strutturale e sismica, rendono di fatto impossibile l'espletamento delle funzioni di vigilanza (controlli e certificazioni per la zona 3 e 4, autorizzazione e controlli per la zona 2). Si ritiene di fornire i seguenti spunti volti a risolvere tale problema:

- escludere gli oneri di assunzione, collaborazione, consulenza per le funzioni di istruttoria tecnica e controlli tecnici dai suddetti vincoli di bilancio (Stato);
- ampliare, nelle direzioni già indicate ai punti 1 e 2, le possibilità di richiesta del parere tecnico regionale consultivo e le attività di formazione e supporto (Regione).

### **Art 17 (Modifiche all'art. 42 della L.R. 6/2012 e conseguente modifica all'arti. 3 bis della L.R. 9/2001)**

La disciplina relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità sulla rete viaria regionale è dettata dal Codice della Strada, dal regolamento di attuazione dello stesso e da numerose Circolari/Direttive Ministeriali, nonché dalla norma regionale vigente.

ANCI Lombardia, anche alla luce delle gravi disgrazie accadute sul territorio nazionale e Lombardo, ritiene che ogni intervento sulle normative in essere che mettono in discussione o intervengono sul tema della sicurezza degli automobilisti e dei cittadini in generale debbono essere attentamente ponderate specie per le conseguenze collegate all'eventuale aumento del rischio correlato.

Nel merito dell'articolato si condivide l'opportunità di istituire una cartografia regionale avente la finalità di rilevare la rete stradale di competenza dei vari Enti su cui "di norma" poter contare per valutare e identificare i percorsi più sicuri e quindi utili al transito dei carichi eccezionali. Si concorda sul fatto che tale cartografia debba contenere, per ogni tratto stradale, tutte le specifiche ed i limiti, che tali arterie possono teoricamente sopportare. Non siamo però assolutamente d'accordo

sull'assicurazione che i vari Enti dovrebbero assumersi circa il mantenimento della piena funzionalità ed il costante mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza, ovvero garantire fino ad eventuali aggiornamenti delle cartografie, le caratteristiche e la funzionalità della rete stradale, rilevata alla data della redazione della cartografia stessa. Infatti, come è ormai noto a tutti, con i Bilanci sempre più deficitari, gli Enti proprietari della rete stradale regionale in generale, ma dei Comuni in particolare, sono impossibilitati a assicurare costantemente i livelli di sicurezza e manutenzione richiesti. ANCI Lombardia conseguentemente, a prescindere dalla costruzione della cartografia, ritiene indispensabile ottenere di volta in volta il nulla osta dei vari Enti ed i particolare dei Comuni. Infatti, assolutamente non si può pensare che i Comuni possano assicurare gli standard di sicurezza necessari per i passaggi di trasporti eccezionali. Inoltre eventuali accadimenti imprevisi, dovuti per esempio a dissesti naturali, fanno sì che pensare di autorizzare il transito di trasporti eccezionali senza acquisire il nulla osta degli Enti proprietari dei tratti stradali interessati, ovvero senza valutare in tempo reale lo stato della rete stradale al momento della richiesta, sia un grave azzardo per l'incolumità pubblica in generale, ma anche per l'economia ed il buon fine dei trasporti di chi utilizza o opera nel settore. Non ultimo alcuni trasporti eccezionali che devono obbligatoriamente transitare in particolari settori della rete stradale potrebbero avere la necessità di una assistenza e collaborazione anche della polizia locale, per cui, in tal caso, la richiesta del nulla osta e della collaborazione appare una attività imprescindibile.

Le nostre preoccupazioni sul problema, sono state recentemente manifestate con una lettera, sottoscritta congiuntamente anche da UPL e città metropolitana di Milano, e trasmessa all'attenzione di Regione Lombardia. In allegato copia della comunicazione inviata a Regione Lombardia (ALLEGATO B).

## **Art 29 sull'assistenza ai disabili**

Si rimanda alle osservazioni presentate alla Commissione VII del Consiglio Regionale che si allegano (ALLEGATO C).

## **Modifiche alla L.R. 31/14**

ANCI Lombardia ha collaborato alla fase di discussione della legge 31/14 ed ha, soprattutto, avanzato proposte di modifica per rafforzarla e renderla davvero applicabile.

In questi primi mesi di applicazione della Legge Regionale 31/14 tesa alla riduzione del consumo di suolo si sono, infatti, verificate situazioni contraddittorie e in antitesi con gli obiettivi della legge.

Diversi Comuni si trovano nella incertezza o impossibilità di procedere, pure volendolo, alla redazione di nuovi strumenti di governo del territorio con l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo.

Alla vigilia della scadenza del periodo transitorio dei 30 mesi previsto dall'art 5 della l.r. 31/14 i Comuni hanno la necessità di un quadro legislativo chiaro e definito per procedere alla necessaria programmazione territoriale.

Sono stati continui i confronti che ANCI Lombardia ha intrattenuto con Regione Lombardia, operatori, istituzioni universitarie e professionisti allo scopo di arrivare alla formulazione di una proposta normativa che dia certezze e coerenza di comportamento.

Lo scorso 1 Marzo 2017 ANCI Lombardia ha promosso un evento in cui si è registrata una convergenza su una testo che emenda l'art. 5.

Successivamente la giunta Regionale ha assunto la proposta avanzata da ANCI Lombardia con la DGR 6443 del 03.04.2017.

Confidiamo che il dibattito consiliare confermi i contenuti del nuovo pdl e che la decisione finale si concretizzi quanto prima per offrire un quadro normativo certo ai Comuni.

## ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE NON CONTENUTE NEL PDL 339/2017

### **Mercatini e iniziative di solidarietà: necessaria una semplificazione**

La L.R. 24/2015 "Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di Enti non commerciali", introduce misure e nuove procedure che i Comuni devono applicare per regolamentare iniziative come i mercatini o le iniziative di solidarietà e autofinanziamento del mondo associativo o politico.

Le misure introdotte di fatto stanno burocratizzando e ostacolando attività di evidenti finalità sociali e di scarsa rilevanza economica oltre che aumentare i carichi di lavoro per i funzionari comunali e generare proteste e rinunce da parte dei proponenti.

Se l'obiettivo è evitare che iniziative puramente commerciali e speculative si occultino dietro la facciata umanitaria e sociale con conseguenze negative per il tessuto commerciale tradizionale, la realtà della applicazione della nuova normativa regionale crea difficoltà per le strutture di volontariato laico e religioso di poter realizzare iniziative di autofinanziamento e nei Comuni, soprattutto piccoli, costringe ad una inutile serie di adempimenti costosi che aggravano il già pesante carico di azioni burocratiche.

A seguito di questo periodo di prima applicazione della Legge regionale di settore, proponiamo di condividere le necessarie modifiche per riconoscere l'autonomia di decisione agli amministratori locali, almeno dei Comuni di minore dimensione demografica, che meglio conoscono il territorio. Modifiche necessarie a favorire la realizzazione di iniziative ed eventi promossi dalla realtà associativa per arricchire il capitale sociale e l'aggregazione delle comunità.

#### ALLEGATI:

- A) Documento con proposte emendative alla L.R 33/2015 relativamente ai territori dei comuni Lombardi colpiti dal terremoto del 2012 (art. 24 pdl 339/2017);
- B) Lettera congiunta ANCI Lombardia, UPL e città metropolitana di Milano, inviata a Regione Lombardia sul tema dei trasporti eccezionali (art. 17 pdl 339/2017);
- C) Osservazioni illustrate in VII commissione del Consiglio Regione Lombardia in tema di norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia (art. 29 pdl 339/2017)